

Milano, 7 gennaio 2010

CIRCOLARE 01/2010 Nuove percentuali di contribuzione per il settore Vetro

Gentile ufficio del personale,

in relazione a quanto stabilito dal CCNL del Settore Vetro, ricordiamo che dal 1 gennaio 2010 le percentuali di contribuzione a carico lavoratore e a carico impresa passeranno dall'1,2% all'1,3% della retribuzione utile al calcolo del Tfr.

Rimangono invariate le percentuali di versamento riguardanti il Tfr (100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/04/93 e 33% per tutti gli altri lavoratori) e la percentuale relativa alla copertura assicurativa (0,2% della retribuzione utile al calcolo del Tfr).

Di seguito l'estratto del CCNL relativo alla Previdenza Complementare.

Cordiali saluti e grazie ancora per la collaborazione.

FONCHIM Ufficio Comunicazione Claudio Di Gaetano

1. INDENNITA' DI PRESENZA IN CIFRA FISSA PER LAVORO NOTTURNO

Le Parti, nel quadro del confronto in corso sulla necessità di legare quote sempre maggiori di aumenti salariali ad effettivi incrementi di produttività, hanno ritenuto di dover valorizzare, all'interno delle dinamiche economiche del presente rinnovo, l'indennità in cifra fissa legata all'effettiva presenza nel turno notturno.

Le parti hanno stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità in cifra fissa per prestazioni effettivamente fornite in turno notturno di cui all' art. 20 del CCNL 4 maggio 2007 passerà da € 3,5 a € 4,5.

2. PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le Parti hanno stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2010 le contribuzioni a Fonchim saranno stabilite come segue:

Sulle retribuzioni utili per il TFR:

1,30% a carico dell'impresa

1,30% a carico del lavoratore

Sulla quota di TFR da maturare nell'anno

100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/93;

33% per tutti gli altri lavoratori

Resta fermo che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'impresa continua a versare per ogni lavoratore dipendente iscritto a Fonchim un'ulteriore importo, destinato esclusivamente al fondo di categoria fissato nello 0,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, messo a disposizione degli organi sociali di Fonchim affinché venga fornita agli iscritti al Fondo una copertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente.

3. MINIMI CONTRATTUALI

Le Parti hanno stabilito gli importi e le decorrenze di incremento dei minimi contrattuali secondo le allegate tabelle A, B, e C.

In riferimento a quanto previsto al 1° comma dell'art. 81 del CCNL 4 maggio 2007, le Parti stabiliscono che la validità prevista per la parte normativa si intende riferita al 31 agosto 2010.

Le Parti convengono che, successivamente al raggiungimento del presente accordo, riprenderanno il confronto sui temi oggetto di rimando contrattuale del CCNL 4 maggio 2007.

Fatto, letto e sottoscritto.

Assovetro

Femca CISL

Uilcem-H.

Filcem-CGIL

WRoll Subush